

TORNATA DEL 23 GIUGNO

dobbiamo ritenere che vi sieno accolti i migliori uomini delle provincie, non sia conveniente ed opportuna.

Perciò io insisto, signor presidente e signori rappresentanti della nazione, perchè il mio emendamento sia accolto, essendo la conseguenza, ripeto, dei principii informatori le disposizioni legislative consegnate nella legge di che ci occupiamo.

Io voglio sperare perciò che questo mio emendamento abbia la fortuna di essere accolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Massarani intende di parlare su questo emendamento?

MASSARANI. Vorrei rispondere alle obiezioni che si sono elevate a questo proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARANI. Non abuserò della pazienza della Camera ritornando sulle cose già dette per dimostrare il danno che possa derivare dai soverchi impedimenti apposti alle deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali intorno alla riforma delle opere pie; mi limiterò a confutare il solo argomento cui sostanzialmente si riducono le obiezioni da precedenti oratori elevate.

Si dice che in cosa di tanto momento quale si è la riforma delle opere pie non conviene lasciare alle deliberazioni dei Consigli la stessa latitudine che si lascia loro in altre materie meno importanti. Ora io credo vi sia in ciò un errore di fatto che importa rettificare.

Non mi pare esatto che i Consigli comunali e provinciali siano dall'articolo 23 della presente legge collocati nella medesima condizione in cui lo sono dagli articoli della legge comunale e provinciale che loro accordano facoltà di deliberare in altre materie.

Infatti secondo la legge comunale e provinciale le deliberazioni dei Consigli sono per sè esecutorie senz'uopo dell'approvazione del Consiglio di Stato; invece con questo articolo si esige sempre l'intervento del Consiglio di Stato, il quale dà in proposito il suo parere, e del Ministero, il quale, mediante decreto reale, sancisce le proposte riforme.

Io scorgo in ciò tale una serie di guarentigie da poter soddisfare alle prudenti vedute della Commissione. E aggiungerò che dalla Commissione, la quale si mostrò tanto tenera della libertà delle deliberazioni comunali e provinciali, non mi sarei atteso che in questo caso volesse mostrarsene diffidente.

Dico insomma che le cautele prescritte da questa legge, essendo diverse e maggiori di quelle stabilite dalla legge comunale e provinciale per le altre deliberazioni, è già con esse provveduto al giusto desiderio di circondare di maggiori guarentie le deliberazioni dei Consigli in cose, come queste sono, di maggiore rilievo.

Non so quindi ottemperare alle ragioni addotte dall'onorevole relatore della Commissione per combattere il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellana ha la parola.

MELLANA. Io non so comprendere come la Commissione e l'onorevole Alfieri, il quale ha dichiarato che era contrario a qualunque inciampo o tutela riguardo

alle opere pie, e che forse ha votato perchè fosse tolto il preavviso di un corpo qualunque sui bilanci delle medesime, si mostrino oggi così titubanti nel concedere una qualche riforma; quasi che essi non abbiano compreso che, lasciando alle opere l'esclusività dei loro bilanci, lasciavano ad esse il mezzo di mutare a loro posta la loro istituzione: è nei bilanci che sta il fondamento delle singole opere pie. Quando non ci sia più vigilanza sui bilanci sarà assai più agevole agli amministratori di mutare queste istituzioni di quello che si potrebbe fare coll'adozione di quest'articolo. Quindi io dico: poichè vi siete inoltrati cotanto in questa via, perchè mostrarvi al presente così dubbiosi?

Ma si teme che tutto abbia a cambiarsi. Io invece temo tutto il contrario. Conosco l'inerzia degli individui e più ancora dei corpi morali, e non ho mai timore che vogliano camminar troppo; anzi ho ragione di temere che non si muovano punto.

Io dico che quando l'opinione pubblica ha già potuto spingere un Consiglio comunale a dare un voto solenne di riprovazione sopra un'istituzione, questa opinione ha già fatto un bel passo. A che fine volere un secondo voto? Un secondo voto io lo trovo non inutile e giustissimo nelle assemblee sovrane, appunto per impedire che per una qualunque improvvisa circostanza si dia un voto meno ponderato.

ALFIERI. Domando la parola.

MELLANA. Quando nei Parlamenti sovrani si dà un voto sopra qualche materia dopo la prima e la seconda ed anche dopo la terza lettura, sebbene non ci sia la distanza di un anno, se ne comprende la ragione; ma a qual fine volete ora ricorrere a questo secondo voto e dopo un anno, quando vi ha ad essere il preavviso della deputazione provinciale, e questo bisogna che vi sia secondo la legge, come ha dimostrato l'onorevole Allievi; vi ha ad essere il preavviso del Consiglio comunale, e infine il giudizio del Ministero?

Dunque non è il caso di temere che questo voto venga troppo improvviso; vi sono ancora tre corpi che debbono deliberare, e potranno benissimo, prima di deliberare, raccogliere le proteste che potessero levarsi. Ma non occorre l'aspettativa di un anno per un secondo voto. (*Conversazioni al banco della Commissione*)

A questo riguardo, giacchè ho la parola, prego i membri della Commissione a voler prestarmi la loro attenzione, perchè queste ultime mie parole sono su di una parte dell'articolo sulla quale non si è tenuto ancora parola, cioè la parte che riguarda il Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Permetta; questa parte non è ancora in discussione.

MELLANA. È nel medesimo articolo.

PRESIDENTE. Sì, ma è stato inteso di discutere partitamente i vari alinea che lo compongono.

L'onorevole Alfieri vuol parlare su questo alinea?

ALFIERI. Sì.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Io credo di non meritare il rimprovero che mi ha diretto l'onorevole Mellana, perchè non si tratta